

REGIONE PIEMONTE

**CONVENZIONE PER L'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI DI
CONDIZIONALITÀ NEL CAMPO IDENTIFICAZIONE, SALUTE,
SANITÀ, BENESSERE DEGLI ANIMALI E SICUREZZA ALIMENTARE
SU AZIENDE AGRICOLE ADERENTI AL REGIME DI PAGAMENTO
UNICO AI SENSI DEL REG. UE N. 1307/2013 E AI CONTRIBUTI PER LO
SVILUPPO RURALE 2014-2020 AI SENSI DEL REG. UE N. 1305/2013.
ANNO 2022**

TRA

**LA REGIONE PIEMONTE, (C.F. 8008760016) DIREZIONE SANITÀ –
SETTORE PREVENZIONE, SANITÀ PUBBLICA, VETERINARIA E
SICUREZZA ALIMENTARE (responsabile del coordinamento dei Servizi
Veterinari (SS.VV.) regionali), in persona del responsabile del settore Prevenzione,
sanità pubblica, veterinaria e sicurezza alimentare, vice Direttore Dr. Bartolomeo
GRIGLIO, ai fini della presente convenzione domiciliato presso la sede della
Regione in Via Nizza, 330 – Torino**

E

**L'AGENZIA REGIONALE PIEMONTESE PER LE EROGAZIONI IN
AGRICOLTURA (ARPEA), (C.F. 97694170016), in persona del Direttore Dr.
Angelo MARENCO, ai fini della presente convenzione domiciliato presso la sede
dell'Agenzia in via Bogino, 23 – Torino**

E

**L'AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1 (C.F. 01128930045)
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE, in persona del Direttore Dott. Mauro
NEGRO, ai fini della presente convenzione domiciliato presso la sede dell'Azienda
in Via Boggio, 12 – Cuneo**

PREMESSO CHE:

- i dati personali contenuti nelle banche dati veterinarie riguardanti la presente convenzione escludono l'applicazione del *“Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”*, in quanto i dati sono relativi a soggetti aventi personalità giuridica registrati o riconosciuti ai sensi dei Regolamenti (CE). n. 852/2004 e n. 853/2004 in banche dati previste dalle stesse norme;
- con nota protocollo n. 80169 del 18/02/2021 il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ha comunicato la proroga al 31/12/2022 del *“Protocollo di Intesa tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministero della Salute, le Regioni e Provincie Autonome e l’Agenzia delle Erogazioni in Agricoltura (AGEA)”*, siglato in data 10/05/2012 e finalizzato a favorire le procedure di trasmissione al MiPAAF e ad AGEA degli esiti dei controlli di condizionalità effettuati dai Servizi Veterinari ASL;
- la *“Condizionalità”* è l’insieme dei Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) e delle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013;
- ai sensi dell’articolo 7, punto 1, del Regolamento (UE) n. 1306/2013, un organismo pagatore può delegare, eccetto il pagamento, le altre tipologie di attività finalizzate alla gestione e al controllo delle spese di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e all'articolo 5;
 - la Direzione Sanità – Settore Prevenzione, Sanità Pubblica, Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Regione Piemonte è responsabile del coordinamento delle attività di controllo affidate ai Servizi Veterinari ASL competenti, della standardizzazione delle metodiche di controllo e dei

rapporti di controllo e rappresenta l'interfaccia di ARPEA;

- la selezione dei campioni è affidata alla Direzione Sanità per tutti i CGO ad eccezione del CGO 12 “benessere suini”, CGO 11 “protezione dei vitelli”, CGO 13 “protezione degli animali negli allevamenti”, che per le categorie di suini, altri bovini e vitelli, è stata estratta dal Ministero della Sanità per una quota dell'80% del campione totale e resa disponibile alle Autorità di Controllo attraverso l'applicativo informativo “Classyfarm”, disponibile sul Portale delle anagrafi zootecniche del Ministero della Salute (<https://vetinfo.it>);
- l'Azienda Sanitaria Locale CN1 di Cuneo - Dipartimento di Prevenzione, sviluppa, implementa il sistema informativo regionale ed elabora tutte le informazioni al fine di selezionare i campioni relativi al sistema di condizionalità (Reg. UE n. 1306/2013) per conto della Direzione Sanità;
- l'ARPEA, in qualità di Organismo Pagatore della Regione Piemonte, ha come finalità quella di erogare i contributi, oggetto dei fondi Europei, Nazionali e Regionali per l'agricoltura, previa verifica dei requisiti dei richiedenti (Legge regionale n. 16 del 21/6/2002, istituzione in Piemonte dell'Organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari e Decreto del MiPAAF n. 1003 del 25/01/2008, che riconosce l'Agenzia Regionale Piemontese per l'Erogazione in Agricoltura quale organismo pagatore della Regione Piemonte, ai sensi del Reg. (CE) n. 885/2006, a decorrere da febbraio 2008);
- in coerenza con le decisioni a livello Unionale e in assenza di modifiche, il MiPAAF ha esteso a tutto il 2022 la validità del DM del 10 marzo 2020, protocollato con il n. 2588/2020 e pubblicato nel Supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale n. 113 del 4 maggio 2020 - Serie generale, “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”, che unifica il



quadro normativo di applicazione della condizionalità.

RICHIAMATI:

- il Regolamento (UE) n. 907/2014, dell'11/03/2014, che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 dell'11/03/2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 17/12/2013 sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005;
- il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del 17/12/2013 che riguarda finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune, e che abroga i Regolamenti (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 del 17/07/2014 che reca le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- il regolamento (UE) n. 2020/2220 del 23 dicembre 2020 ha stabilito che il quadro normativo sopra descritto si mantenga stabile fino al 31 dicembre 2022, termine del cosiddetto periodo transitorio o di estensione. Per l'anno 2022, quindi, si applica il medesimo sistema di requisiti e controlli vigente fino al 2020;
- il DM N. 2588 del 10/3/2020, recante norme sulla *“Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni*

ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”;

- in tale contesto normativo unionale, il decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali n. 1787 del 5 agosto 2004, all’articolo 5, stabilisce che le norme quadro inerenti agli obblighi di condizionalità siano definite con apposito Decreto Ministeriale e che l’Agea è responsabile dell’attuazione del sistema dei controlli previsti dai regolamenti (UE) n. 1306/2013, n. 640/2014 e n. 809/2014;
- la circolare AGEA *“Applicazione della Normativa Unionale e Nazionale in materia di Condizionalità. Anno 2022”* emessa da AGEA - COORD - Prot. Uscita N. 58928 del 01/08/2022 ha fissato i termini e gli aspetti procedurali di attuazione del DM, nonché i criteri comuni di controllo e gli indici di verifica del rispetto degli impegni, permettendo:
 - la corretta individuazione dei Criteri di Gestione Obbligatorie e delle Norme di Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali applicabili alle aziende agricole beneficiarie degli aiuti;
 - la verifica, da parte dell’autorità di controllo, del rispetto degli impegni previsti in capo all’agricoltore;
 - l’acquisizione, nel corso dei controlli che verranno svolti da parte dell’Organismo Pagatore competente o di altra Autorità competente per i controlli, di informazioni qualitative o quantitative sufficienti a calcolare l’esito ed applicare l’eventuale riduzione od esclusione dai pagamenti;
- la Determinazione ARPEA, n°176-2022 del 14/09/2022, con oggetto *“Approvazione del documento inerente applicazione della normativa unionale, nazionale e regionale in materia di condizionalità sul territorio della Regione Piemonte. Anno 2022”*, approva il documento "Procedura di gestione dei debiti di condizionalità a seguito di segnalazioni degli organismi di controllo competenti" e recepisce come validi per l’anno 2022, i seguenti documenti:
 - il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali

- n° 2588/2020 del 10/03/2020 - Oggetto: disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale;
- la nota di AGEA Coordinamento n° 58928 del 01/08/2022 - Oggetto: Applicazione della Normativa Unionale e Nazionale in materia di Condizionalità;
 - la Deliberazione della Giunta della Regione Piemonte n° 13-1620 del 03/07/2020 - Oggetto: disciplina del regime di condizionalità in attuazione del decreto ministeriale n. 2588 del 10/3/2020;
 - l'Allegato 1 "Applicazione della normativa unionale, nazionale e regionale in materia di condizionalità sul territorio della Regione Piemonte – Anno 2019" della Determinazione ARPEA n° 265/2019 del 16/09/2019 con oggetto "Approvazione del documento di applicazione della normativa unionale, nazionale e regionale in materia di condizionalità sul territorio della Regione Piemonte - Anno 2019";
- la nota del Ministero della Salute 0022054-24/10/2014 - DGSAF_COD_UO-P, con oggetto *“Indicazioni tecniche operative per l’esecuzione dei controlli di condizionalità”*;
- la nota del Ministero della Salute prot. 0003942 -16/02/2018 DGSAF-MDS- con oggetto *“Check-list sistema identificazione e registrazione delle specie bovina/bufalina (CGO 7), ovi/caprina (CGO 8) e suina (CGO 6), per il controllo per la sicurezza alimentare in azienda e per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (CGO 4-CGO 9) e il divieto d’utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali (CGO 5)”*;
- la nota del Ministero della Salute prot. 0009735-17/04/2018-DGSAF- MDS-P, con oggetto *“Check-list benessere animale in allevamento - CGO 11-12-13”*;

- la nota del Ministero della Salute prot. 0010087-20/04/2018-DGSAF- MDS-P con oggetto “*Procedure operative per i controlli di Identificazione e Registrazione animale (CGO 6-7-8), di Sicurezza alimentare e per la Prevenzione, Controllo ed Eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (CGO 4-9)*”;
- la nota del Ministero della Salute prot. 0015356 - 22/06/2018-DGSAF- MDS-P con oggetto “*Procedure operative per il controllo svolto dai Servizi Veterinari per i CGO 11, 12 e 13 relativi alla protezione e al benessere degli animali in allevamento*”;
- la nota del Ministero della Salute prot. 0004500-19/02/2019-DGSAF-MDS-P- con oggetto “*Check –list benessere animale in allevamento per la specie suina – CGO12*”;
- la nota del Ministero della Salute prot. n. 4339 - 24/02/20 – DGSAF- MDS-P con oggetto “*Programmazione Piano Nazionale Benessere Animale e Piano Nazionale Farmacosorveglianza 2020*”;
- la nota del Ministero della Salute prot. n. 0007997 -06/04/2020 DGSAF- MDS-P con oggetto “*Anagrafe e condizionalità - Check-list per i controlli sul sistema di identificazione e registrazione di animali delle specie bovina/bufalina, ovicaprina e suina*”;
- le note del Ministero della Salute prot. 0012758 – 08/04/2020 DGISAN –MDS e prot. 0013173 -10/06/2020–DGSAF–P con indicazioni per la riprogrammazione dei controlli in sanità pubblica veterinaria in seguito all’Emergenza da SARS CoV-2;
- gli articoli 12 e 23 del DM 2588 del 10/3/2020 che precisano che l’AGEA, in qualità di autorità competente al coordinamento dei controlli ai sensi dell’art. 13, comma 4 del D.Lgs. n. 99 del 29 marzo 2004, stabilisca, con propria Circolare, i termini e gli aspetti procedurali di attuazione del DM, nonché i criteri comuni di controllo e, se del caso, gli indici di verifica del rispetto degli impegni. Tale circolare dovrà essere recepita dall’Organismo Pagatore con proprio provvedimento, all’interno del quale saranno specificati

- gli indici di verifica ed i parametri di graduazione del livello di violazione per i Criteri e le Norme recepite integralmente a livello della Regione Piemonte con le deroghe eventualmente adottate in relazione a quanto previsto dal DM;
- la nota del Ministero della Salute prot. n. 000745 – 14/01/2021 DGSAF- *MDS-P* con oggetto “Benessere animale. Check-list per la protezione dei vitelli in allevamento”;
 - la nota della Regione Piemonte, Direzione Sanità, Settore Prevenzione, Sanità Pubblica, Veterinaria e Sicurezza Alimentare, con nota Prot. n. 00001792 del 01/03/2021, con oggetto “Proposta di validazione della dematerializzazione cartacea dei controlli ufficiali effettuati dai Servizi Veterinari in regime di condizionalità.”

CONSIDERATO CHE

- l'Organismo Pagatore può delegare le proprie attività di controllo o acquisirne gli esiti dagli Enti preposti;
- gli organismi di controllo specializzati, definiti, nell'art. 1 lettera e) del Reg. (UE) n. 809/2014 (Reg. recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013), come: *“le autorità competenti per l'esecuzione dei controlli di conformità nonché il contenuto di tali controlli;”* sono identificati con i Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie Locali che possiedono la competenza specialistica per l'esecuzione di parte dei controlli previsti dalla condizionalità cui fanno capo i criteri indicati all'art. 2 della presente convenzione;
- l'attività di programmazione di vigilanza e controllo è regolamentata dal P.R.I.S.A. (Piano Regionale Integrato di Sicurezza Alimentare), istituito con D.G.R. n. 21-8732 del 5 maggio 2008 e pubblicato sul Supplemento ordinario n. 1 del BUR n. 19 e che il PRISA 2022 è stato approvato con Atto di determina n. 507/A1409C/2022 del 25/03/2022 “Approvazione del Piano Regionale Integrato dei controlli di sicurezza Alimentare PRISA 2022 e revisione del Protocollo Tecnico siglato tra regione Piemonte e IZS del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta per l'effettuazione dei controlli

microbiologici sugli alimenti e l'interpretazione e Gestione degli esiti analitici” ed è stato trasmesso con nota prot. 00011956/2022 del 28/03/2022 della Direzione Sanità, Settore Prevenzione, Sanità Pubblica, Veterinaria e Sicurezza Alimentare, con oggetto: “Trasmissione D.D. 507 del 25/03/2022. Approvazione del Piano Regionale Integrato dei controlli di Sicurezza Alimentare PRISA 2022 eomissis”.

Al fine della corretta esecuzione dei controlli di condizionalità, i controlli devono essere eseguiti conformemente alle disposizioni relative all'identificazione, al benessere degli animali, alla sicurezza alimentare, ai controlli eseguiti nell'ambito del P.N.R. (Piano Nazionale Residui), ai controlli eseguiti nell'ambito del P.N.A.A. (Piano Nazionale Alimentazione Animale) e i controlli sull'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili;

- ARPEA in quanto organismo pagatore riconosciuto è responsabile della funzione di determinazione di eventuali riduzioni ed esclusioni secondo la normativa unionale;
- i controlli devono essere svolti secondo le procedure operative vigenti ed emanate dal Ministero della Salute.

TUTTO CIÒ PREMESSO

le parti come in epigrafe concordano la seguente convenzione.

Art. 1 - Conferma delle Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della convenzione.

Art. 2 - Finalità e Oggetto della Convenzione

La presente convenzione ha lo scopo di definire, in maniera concordata tra le Parti, le modalità di verifica e controllo da parte dei soggetti istituzionalmente competenti – i Servizi Veterinari (SSVV) delle Aziende Sanitarie Locali - del rispetto dei CGO elencati nel comma successivo e ricompresi nel sistema di “Condizionalità” citato in premessa.

Art. 3 – Regole di condizionalità

Le Parti concordano sulle seguenti REGOLE DI CONDIZIONALITÀ di cui all'articolo 93 Reg. (UE) n. 1306/2013:

Settore Sanità Pubblica, Salute degli Animali e delle Piante

Tema principale: SICUREZZA ALIMENTARE

CGO 4 - Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1) (Articoli 14 e 15, articolo 17, paragrafo 1 (3) e articoli 18, 19 e 20).

Attuato in particolare da:

- articolo 14 del regolamento (CE) n. 470/2009 e allegato del regolamento (CE) n. 37/2010,
- regolamento (CE) n. 852/2004: articolo 4, paragrafo 1 e allegato I, parte A (cap. II, sez. 4 (lettere g), h) e j)), sez. 5 (lettere f) e h)) e sez. 6; cap. III, sez. 8 (lettere a), b), d) e e)) e sez. 9 (lettere a) e c));
- regolamento (CE) n. 853/2004: articolo 3, paragrafo 1 e allegato III, sezione IX, capitolo 1 (cap. I- 1, lettere b), c), d) e e); cap. I-2, lettera a) (punti i), ii) e iii)), lettera b) (punti i) e ii)) e lettera c); cap. I-3; I-4; I-5; cap. II-A paragrafi 1, 2, 3 e 4; cap. II-B 1(lettere a) e d)), paragrafi 2, 4 (lettere a) e b)) e allegato III, sezione X, capitolo 1, paragrafo 1);
- regolamento (CE) n. 183/2005: articolo 5, paragrafo 1) e allegato I, parte A, (cap. I-4, lettere e) e g); cap. II-2, lettere a), b) e e)), articolo 5, paragrafo 5 e allegato III (cap. 1 e 2), articolo 5, paragrafo 6;
- regolamento (CE) n. 396/2005: articolo 18.

CGO 5 - Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3) (Articolo 3, lettere a), b), d) e e), e articoli 4, 5 e 7).

Tema principale: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

CGO 6 - Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei **suini** (GU L 213 dell'8.8.2008, pag. 31) (Articoli 3, 4 e 5), così come attuata dal D. Lgs 26 ottobre 2010, n. 200.

CGO 7 - Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei **bovini** e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 1) (Articoli 4 e 7).

CGO 8 - Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, e s.m.i., che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli **ovini** e dei **caprini** che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8) (Articoli 3, 4 e 5).

Tema principale: MALATTIE DEGLI ANIMALI

CGO 9 - Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di **alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili** (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1) (Articoli 7, 11, 12, 13 e 15).

Settore Benessere degli Animali

Tema principale: BENESSERE DEGLI ANIMALI

CGO 11 - Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei **vitelli** (GU L 10 del 15.1.2009, pag. 7) (Articoli 3 e 4), così come attuata dal D. Lgs 7 luglio 2011, n. 126.

CGO 12 - Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei **suini** (GU L 47 del 18.2.2009, pag. 5) (Articolo 3 e articolo 4), così come attuata dal D. Lgs 7 luglio 2011, n. 122.

CGO 13 - Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la

protezione degli **animali negli allevamenti** (GU L 221 dell'8.8.1998, pag. 23) (Articolo 4), così come attuata dal D. Lgs 26 marzo 2001, n. 146.

Art. 4 - Popolazione di riferimento, fasi di selezione del campione di aziende e livelli minimi di campionamento.

Considerato che i Servizi Veterinari ASL svolgono l'attività ordinaria di controllo durante tutto l'anno solare e considerato che le domande di aiuto di competenza dell'anno solare sono disponibili solo dopo la presentazione delle Domande Uniche o di Programma di Sviluppo Rurale (PSR), vengono concordate tra le parti due fasi di selezione del campione di competenza dei Servizi Veterinari ASL:

I fase: estrazione del campione CONDIZIONALITÀ preliminare “Sistema di Identificazione & Registrazione” ed al “Benessere animale”, considerando le domande di aiuto dell'anno 2021 fornite da ARPEA;

II fase: verifica ed eventuale integrazione del campione preliminare utilizzando le domande di aiuto 2022 fornite da ARPEA appena disponibili.

Tutti i campioni di condizionalità, estratti secondo le fasi di cui sopra, vengono selezionati all'interno del P.R.I.S.A. dalla struttura Sistema Informativo Territoriale dell'Azienda Sanitaria Locale CN1 su indicazione e con la supervisione della Direzione Sanità della Regione Piemonte, Settore Prevenzione, Sanità Pubblica, Veterinaria e Sicurezza Alimentare utilizzando le funzionalità di ARVET sviluppate dalla struttura Sistema Informativo Territoriale dell'Azienda Sanitaria Locale CN1, secondo le percentuali specifiche di settore, con criteri di rischio e con criterio casuale ove previsto.

Art. 5 - Livelli minimi di campionamento

Le Parti danno atto dei seguenti Livelli minimi di campionamento:

Il livello minimo di campionamento, ai fini dell'estrazione del campione condizionalità, ai sensi dell'art. 68 del Reg. (UE) n. 809/2014, è stabilito nella percentuale minima dell'1% del totale dei beneficiari.

In applicazione dell'accordo di Cooperazione siglato tra il MiPAAF, il Ministero

della Salute, le Regioni e Province autonome ed AGEA, il campione relativo ai controlli per l'**identificazione e registrazione degli animali** (CGO 6, CGO7, CGO8), la **sicurezza alimentare** (CGO4, CGO5), la **salute degli animali** (CGO9) ed il **benessere animale** (CGO11, CGO 12, CGO13) è selezionato dalle Direzioni sanitarie regionali secondo le modalità previste dalle convenzioni stipulate tra le Direzioni regionali stesse e gli OP competenti territorialmente.

La percentuale minima del campione selezionato per questi impegni è raggiunta di norma a livello di ciascun Criterio o gruppo di Criteri.

La percentuale minima da raggiungere ai fini dei controlli di condizionalità è la seguente:

CGO 4 (sicurezza alimentare), **CGO 5** (sostanze ormonali), **CGO 6** (identificazione e registrazione dei suini), **CGO 9** (encefalopatie spongiformi), **CGO 11** (benessere dei vitelli), **CGO 12** (benessere dei suini), **CGO 13** (benessere degli animali in allevamento) – **1%** del totale dei beneficiari soggetti alla condizionalità, su cui si applicano i Criteri;

CGO 7 (identificazione e registrazione dei bovini) e **CGO 8** (identificazione e registrazione degli ovini e caprini) – **3%** del totale dei beneficiari soggetti alla condizionalità, su cui si applicano i Criteri.

Ai sensi dell'articolo 69, comma 3, del Regolamento (UE) n. 809/2014, i campioni conterranno una quota selezionata in modo casuale che va dal 20% al 25% del numero minimo di beneficiari. Nel caso in cui il campione selezionato superi tale numero minimo, la percentuale di beneficiari selezionati in modo casuale nel campione aggiuntivo non deve superare il 25%.

La selezione del campione casuale non è necessaria per il CGO 7 e il CGO 8, i cui regolamenti di base prevedono che il campione sia selezionato esclusivamente con criteri di rischio. Ai sensi dell'articolo 68 (comma 1, ultimo capoverso che richiama la direttiva 96/22/CE) del Regolamento (UE) n. 809/2014, per quanto riguarda il CGO 5 la percentuale minima di controllo è garantita dall'esecuzione degli specifici Piani di monitoraggio previsti annualmente dal

Ministero della salute (PNR e PNAA).

La Direzione Sanità - Settore Prevenzione, Sanità Pubblica, veterinaria e Sicurezza Alimentare rende disponibili, in caso di richiesta da parte di ARPEA, i verbali di estrazione dei campioni di controllo.

Art. 6 - Relazioni di controllo e trasmissione degli esiti

La Direzione Sanità - Settore Prevenzione, Sanità Pubblica, Veterinaria e Sicurezza Alimentare ed i Servizi Veterinari ASL, per quanto di competenza, sono responsabili dello svolgimento dei controlli. I SSVV delle ASL eseguono i controlli avvalendosi delle check-list di controllo ministeriali disponibili in BDN. Tutte le relazioni di controllo ufficiale, previste dall'art. 13 del Reg (UE) n. 625/2017, effettuate durante i controlli in loco, riportano la data del sopralluogo, i dati identificativi dell'azienda, il termine e le modalità di preavviso, l'avviso che il controllo rientra negli impegni della condizionalità, gli esiti del controllo stesso e le rispettive firme e timbri delle parti. Il funzionario controllore dovrà lasciare una copia della relazione di controllo al proprietario/detentore.

I Servizi Veterinari ASL curano la registrazione dei dati relativi ai controlli ed agli esiti degli stessi, compresi i secondi controlli in azienda per la verifica dell'adempimento di eventuali prescrizioni emerse nel primo controllo non favorevole, nella Banca Dati Nazionale (BDN), applicativo "Controlli".

Per i piani di monitoraggio **PNR** (Piano Nazionale Residui) e **PNAA** (Piano Nazionale Alimentazione Animale) previsti dal Ministero della Salute, tutti gli esiti dei controlli non conformi vengono trasmessi appena disponibili dai servizi Veterinari ASL ad ARPEA ed alla Direzione Sanità - Settore Prevenzione, Sanità Pubblica, Veterinaria e Sicurezza Alimentare tramite PEC.

Tutte le relazioni di controllo effettuate in regime di condizionalità, vengono scansionate dai Servizi Veterinari ASL ed inserite direttamente negli applicativi preposti in BDN congiuntamente alla compilazione della relativa check list. Solo su richiesta di Arpea verrà caricata in BDN anche la scansione della check-list.

Tutte le relazioni di controllo in originale ed eventuali altri documenti allegati

vengono archiviati presso le sedi dei Servizi Veterinari ASL.

ARPEA, al fine di procedere ad una verifica di II livello, può visionare tutta la documentazione sull'applicativo "Controlli" della BDN e se del caso richiedere documenti integrativi alla Direzione Sanità - Settore Prevenzione, Sanità Pubblica, Veterinaria e Sicurezza Alimentare.

I provvedimenti sanzionatori (verbali di sanzione amministrative) e **gli estremi delle segnalazioni all'autorità giudiziaria** a carico dei proprietari/detentori con controlli sfavorevoli, **NON** devono essere inseriti in BDN, ma devono essere scansionati ed inviati con Posta Certificata Elettronica (PEC) ad ARPEA protocollo@cert.arpea.piemonte.it e, per conoscenza, alla Direzione Sanità - Settore Prevenzione, Sanità Pubblica, Veterinaria e Sicurezza Alimentare prevenzioneeveterinaria@cert.regione.piemonte.it.

Si precisa che, per quanto riguarda i **provvedimenti giudiziari**, è necessario, oltre agli estremi dei provvedimenti stessi, indicare anche la natura della non conformità rilevata e la sede della Procura competente. ARPEA provvederà a codificare in termini di condizionalità gli esiti non conformi parzialmente conformi dei controlli, applicando le eventuali riduzioni ai contributi di Domanda Unica e PSR della campagna 2022, secondo quanto previsto per ciascun Criterio, come dettagliato nelle specifiche per controlli in materia di condizionalità sul territorio della Regione Piemonte per l'anno 2022 determinate da ARPEA.

ARPEA ha la visibilità sui campioni estratti e sullo stato avanzamento dei controlli tramite la BDN.

La medesima documentazione, quale che sia la modalità di archiviazione scelta, sarà a disposizione dell'Organismo Pagatore competente per le verifiche che saranno disposte da parte dei Servizi della Commissione o altre istituzioni comunitarie.

L'attività relativa ai controlli eseguiti dai Servizi Veterinari ASL non compresi

nel campione della condizionalità, se con esito sfavorevole o condizionato con prescrizioni, verrà inserita nell'applicativo "Controlli" della BDN, con le stesse modalità sopra esposte per i controlli in condizionalità.

L'inserimento verrà eseguito nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa ed indicati all'art. 5 della presente convenzione, per dar modo ad ARPEA, che ha la visibilità sulla BDN, di recepire e valutare i controlli sotto l'aspetto della condizionalità.

Art. 7 - Tempi di effettuazione e registrazione dei controlli in BDN

La tempistica da rispettare è la seguente:

in base all'art. 72 del Regolamento (UE) n. 809/2014, fatta salva ogni disposizione particolare della normativa che si applica ai criteri e alle norme, la relazione di controllo è ultimata entro un mese dal controllo in loco. Tale termine può essere tuttavia prorogato a tre mesi in circostanze debitamente giustificate;

1. la relazione di controllo è registrata e resa disponibile nell'applicativo "Controlli" della BDN (quindi anche ad ARPEA che ha visibilità di quanto registrato), entro un mese dal termine del controllo;
2. i controlli relativi alle domande di aiuto del 2022 sono eseguiti dai Servizi Veterinari ASL entro il **31/12/2022**. Gli eventuali secondi controlli, finalizzati alla verifica dell'esecuzione da parte delle aziende zootecniche di interventi correttivi sono eseguiti dai Servizi Veterinari ASL anche oltre tale data ma comunque entro il **28/02/2023**. Eventuali situazioni particolari con tempi di realizzazione di lavori presumibilmente più lunghi, ad esempio per il coinvolgimento di altri enti (es. Comune, Settore territoriale della Regione, ecc.), dovranno essere segnalate al Settore Regionale Prevenzione, Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare che provvederà all'inoltro della segnalazione ad ARPEA la quale valuterà ogni caso singolarmente.

Art. 8 - Adeguamento informatico e Sicurezza dei dati

I dati personali contenuti nelle banche dati veterinarie riguardanti la presente convenzione escludono l'applicazione del "*Regolamento (UE) n. 2016/679 del*

Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”, in quanto i dati sono relativi a soggetti aventi personalità giuridica registrati o riconosciuti ai sensi dei Reg. (CE) n. 852/04 e n. 853/04 in banche dati previste dalle stesse norme.

Ai sensi del Reg. (UE) n. 907/2014 Allegato 1) 3. B), l'ARPEA è soggetta ad obbligo di conformità alla norma ISO 27001:2013 e ha ottenuto la certificazione alla norma dell'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) 27001:2013 Sistemi di gestione della sicurezza delle informazioni – Requisiti. L'ASL CN1 si impegna, attraverso la struttura Sistema Informativo Territoriale, ad adottare i necessari adeguamenti e la messa a punto dei componenti necessari a garantire il mantenimento e l'implementazione della collaborazione applicativa del sistema informativo regionale con la Banca Dati Nazionale, al fine di consentire la corretta registrazione e rendicontazione dei dati relativi ai controlli ed agli esiti degli stessi di cui all'art. 4 e 5 negli applicativi preposti.

Art. 9 - Validità della Convenzione

La presente convenzione ha validità, in sanatoria, a partire dal 01/01/2022 lasciando, pertanto, impregiudicata e riconoscendo sin d'ora l'attività già svolta per fini istituzionali a partire dalla data medesima e, senza soluzione di continuità, fino al 31/12/2022.

Richiamato l'art. 7, resta inteso che, allo scopo di rendere disponibili ad ARPEA i dati dei controlli per i quali l'attività di verifica si debba protrarre è oltre il 31/12/2022, i dati stessi e la relativa documentazione dovranno essere registrati e rendicontati in BDN entro e non oltre il 28/02/2023, dando atto che per le attività di verifica protrattesi oltre il 31/12/2022, l'ASL CN1 ha reso disponibili i dati entro il 28/02/2023.

**Art. 10 - Accertamento della fine delle attività e
della conformità dei documenti forniti**

L'attestazione della fine delle attività verrà fornita dalla Direzione Sanità - Settore Prevenzione, Sanità Pubblica, Veterinaria e Sicurezza Alimentare e ad ARPEA.

Il controllo della corrispondenza fra i servizi erogati e le previsioni contrattuali avverrà tramite verifica dell'attività e delle risultanze prodotte dai Servizi Veterinari ASL rispetto a quanto indicato agli Art. 3, 4 e 5 della presente Convenzione.

In assenza di riscontri negativi da parte dell'ARPEA, l'attività svolta sarà considerata valida ad ogni effetto anche connesso all'erogazione delle somme previste al successivo art. 11.

In caso di esito negativo delle verifiche da parte dell'ARPEA, i Servizi Veterinari ASL si impegnano ad eliminare le cause che hanno determinato la mancata accettazione dei controlli ed alla nuova esecuzione degli stessi entro il termine di giorni stabilito in accordo con ARPEA. Nel caso di ritardi e/o interruzioni dell'attività determinati da cause di forza maggiore, nessuna pretesa risarcitoria, ad alcun titolo, potrà essere avanzata dall'ARPEA.

Art. 11 – Spese

Le attività di cui all'oggetto della presente convenzione rientrano nell'ambito delle attività istituzionali dell'ASL (controllo del patrimonio zootecnico con finalità di prevenzione).

Per la messa a disposizione dell'applicativo di estrazione dei campioni di condizionalità relativo ai controlli sul “Sistema di Identificazione & Registrazione degli animali”, ai controlli sul “Benessere degli animali negli allevamenti” ed alla “Sicurezza Alimentare”, per l'estrazione dei campioni stessi nonché per la manutenzione e implementazione del sistema informativo regionale con la BDN, ARPEA assegna all'ASL CN1 un finanziamento pari ad euro 20.000 o.f.i.. L'erogazione delle somme da parte dell'ARPEA avverrà a seguito di presentazione dell'attestazione della fine delle

attività prevista all'art. 10 della presente convenzione.

Art. 12 - Clausola di chiusura

Sono fatte salve e impregiudicate le eventuali attività di predisposizione svolte nelle more della sottoscrizione della presente convenzione o prodromiche allo svolgimento dei controlli.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art. 21 del d. lgs.

7 marzo 2005, n.82.

Torino, *(data della sottoscrizione come quella dell'ultima firma digitale apposta)*

Per la REGIONE PIEMONTE

Direzione Sanità

Il vice Direttore

Responsabile del Settore Prevenzione, Sanità Pubblica, Veterinaria e Sicurezza Alimentare
(responsabile del coordinamento dei Servizi Veterinari regionali)

Dott. Bartolomeo GRIGLIO

(firmato in formato digitale)

Per ARPEA

Il Direttore

Dott. Angelo MARENGO

(firmato in formato digitale)

Per l'A.S.L. CN1

Il Direttore Dipartimento di Prevenzione

Dott. Mauro NEGRO

(firmato in formato digitale)